C O M U N E D I M A R L I A N A

PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ……

Sommario

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 3
Articolo 1: Definizioni 3
Articolo 2: Classificazione degli impianti sportivi. 3
Articolo 3: Oggetto e finalità 3
Articolo 4: Classificazione delle attività sportive 4
TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO 4
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 4
Articolo 5: Destinatari della concessione di spazi 4
Articolo 6: Principi e criteri per l'assegnazione in uso 4
Articolo 7: Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni 6
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE 7
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 7
Articolo 8: Modalità di gestione degli impianti sportivi 7
Articolo 9: Tipologia delle concessioni 7
Articolo 10: Concessione in gestione ed uso 7
Articolo 11: Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica 8
Articolo 12: Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica 9
Articolo 13: Concessione di costruzione e gestione 10
Articolo 14: Norme generali sulla vigilanza 11
Articolo 15: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature 11
Articolo 16: Norme generali sugli apprestamenti di sicurezza-defibrillatori 11
Articolo 17: Risoluzione e revoca delle concessioni 11
Articolo 18: Divieto di sub concessione 12
TITOLO IV - TARIFFE 12
Articolo 19: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali 12
Articolo 20: Modalità di riscossione delle tariffe 12
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 12
Articolo 21: Rinvii 12
Articolo 22: Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme 13

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
   a. per Comune il Comune di Marliana;
   b. per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie, per quanto non espressamente regolato si rimanda alla normativa specifica di settore nazionale, ovvero DM 18 Marzo 1996 in materia di costruzione ed esercizio degli impianti sportivi, D.lgs n. 81/2008 e normativa locale regolante le attività connesse all'esercizio della gestione e delle attività sportive;
   c. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale, nonché l'attività svolta in ambito scolastico;
   d. per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
   e. per concessione in gestione ed uso, il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione di un impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi, per lo svolgimento di determinate attività;
   f. per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida l'intera gestione di un impianto sportivo;
   g. per concessione di costruzione e gestione, l'abbinamento di attività di manutenzione e costruzione con attività di gestione delle strutture;
   h. per impianti senza rilevanza economica: quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
   i. per impianti a rilevanza economica: quelli atti a produrre un utile compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali per lo sport.

Articolo 2: Classificazione degli impianti sportivi.

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
   a. impianti di rilevanza cittadina
   b. impianti di rilevanza territoriale
2. Sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina, tutti gli impianti che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita o per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, esistenti sul territorio comunale per una specifica disciplina sportiva, assolvono funzioni di interesse generale della città. Sono altresì impianti sportivi di rilevanza cittadina quelli per i quali esistano particolari convenzioni che ne vincolino la destinazione d'uso ad attività di livello cittadino, nazionale ed internazionale.
3. Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti di rilevanza territoriale, come da elenco impianti allegato. Le modifiche a tale elenco verranno approvate dalla Giunta Comunale a seguito di realizzazione di nuovi impianti o dismissione/chiusure di vecchie strutture, cambio di destinazione o modifiche strutturali a impianti esistenti, anche in virtù della realtà sportiva cittadina.
4. Il settore competente per la gestione delle strutture sportive e della funzione sport è il Settore Gestione del Territorio e del Patrimonio Lavori Pubblici di seguito denominato Servizio Sport.

Articolo 3: Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nel rispetto della legge vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e

degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso da soggetti terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
4. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie nelle scuole attraverso un'offerta formativa integrata che verrà gestita in maniera unitaria dall'amministrazione comunale, dopo un'attenta verifica dei bisogni espressi dal territorio

Articolo 4: Classificazione delle attività sportive

1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in:
   a. attività motoria a favore dei disabili e degli anziani,
   b. attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti,
   c. attività sportiva per le scuole,
   d. attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini;
   e. attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I. e C.I.P.
   f. Attività ludico motoria ricreativa;
   g. attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere ricreativo. Tale attività può essere organizzata anche dai soggetti riconosciuti o affiliati a Coni e Cip.
   h. attività scolastica, ivi nominata in quanto presente nelle strutture scolastiche comunali, ma non regolata dal presente regolamento.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 5: Destinatari della concessione di spazi

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
   a. Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI e CIP;
   b. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e CIP;
   c. Istituzioni scolastiche;
   d. Associazioni e società sportive dilettantistiche;
   e. Società sportive professionistiche;
   f. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
   g. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, ed amatoriali e sociali con obiettivi di aggregazione e inclusione;
   h. Enti di promozione sociale o del terzo settore regolarmente iscritti ai relativi albi;
   i. Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato (campi da calcetto, campi da tennis, piste di atletica)
   j. In via residuale gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti aventi fini di lucro.

Articolo 6: Principi e criteri per l'assegnazione in uso

1. Le domande di assegnazione da parte dei soggetti di cui all'Articolo 5, vengono presentate:
   a. al Servizio Sport per tutti gli impianti a gestione diretta o per il quale l'amministrazione dispone la programmazione degli spazi.
   b. al soggetto affidatario per impianti dati in gestione, nelle modalità definite dal singolo

contratto di gestione, in virtù delle tempistiche previste dal comma 11 del presente articolo, e che verranno pubblicizzate dall'Amministrazione in occasione della pubblicazione dell'avviso che avvia il procedimento di programmazione per le strutture di propria competenza.

La domanda viene effettuata su un modello unificato messo a disposizione dall'Amministrazione, che dovrà contenere gli elementi necessari alla valutazione dei criteri di cui al successivo punto 5 e della disciplina sportiva esercitata in ciascun impianto richiesto.

2. Nell'assegnare gli spazi annualmente il Servizio Sport, o il soggetto affidatario della gestione, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:

a. garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
b. valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
c. valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
d. favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
e. garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
f. garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
g. privilegiare nell'assegnazione i soggetti indicati al comma 1 dell'art. 5 aventi sede legale o operativa nel territorio del Comune di Marliana, in subordine alle società con sede nella Provincia di Pistoia.

Il concessionario, laddove abbia interessi diretti nell'uso dell'impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi in maniera imparziale e trasparente, comunicando a tutti gli interessati le risultanze dell'istruttoria svolta.

3. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, possono essere concessi in uso annuale, intendendosi anno sportivo o per uso straordinario, se compatibile con la programmazione annuale.

4. A società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere concesso l'uso degli impianti:

a. fino a ottemperanza del debito se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
b. per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste dal disciplinare tecnico.

5. In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:

a. Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
b. Società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti.
c. Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);
d. Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;
e. Società radicate nel territorio sede dell'impianto.

Per gli impianti a rilevanza cittadina verrà data precedenza ai seguenti criteri, elencati in ordine di importanza:

- criterio sub a);
- criterio sub b);
- criterio sub d).

Per gli impianti territoriali verrà data precedenza secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di importanza:

- criterio sub c);
- criterio sub e);
- criterio sub b);
- criterio sub d).

In ogni caso, in virtù del principio di massima occupazione degli impianti sportivi, l'assegnazione degli spazi settimanali per ciascun impianto dovrà tenere conto in via proporzionale del peso delle società richiedenti, attribuito con procedimento amministrativo sulla base di tutti i criteri sopra elencati per ciascun tipo di tipologia di impianto.

6. Preliminarmente all'avvio del procedimento di definizione della programmazione annuale, l'Amministrazione potrà introdurre formule di garanzia di accesso agli impianti a rilevanza cittadina anche ad attività di avviamento sportivo, originariamente non privilegiate per tali impianti. Tali formule saranno debitamente pubblicizzate all'atto di avvio del procedimento di programmazione in applicazione del principio di trasparenza per le associazioni utilizzatrici e i soggetti titolari della programmazione.
7. In sede di programmazione le società dovranno attestare con apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità il numero dei praticanti su ciascun impianto. Per praticanti si intendono quelli costantemente presenti sull'impianto nel corso della stagione sportiva precedente a quella per la quale si presenta domanda.
8. In ogni caso è vietato la "sub locazione" degli spazi da parte degli assegnatari stessi, nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in concessione di uso, dovrà comunicarlo al soggetto competente per la programmazione che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.
9. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell'atto di concessione.
10. L'uso straordinario o occasionale degli impianti sportivi, può essere autorizzato dai soggetti di cui all'art. 6 comma 1 purché non si modifichi la programmazione già effettuata o comporti variazioni condivise. Le domande dovranno pervenire al soggetto competente prima della data prevista per l'uso dell'impianto, nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa.
11. Per gli impianti per il quale è prevista una programmazione di utilizzo annuale l'Amministrazione avvia le procedure di acquisizione delle istanze, tramite un avviso pubblico da pubblicarsi sul sito dell'ente di norma entro il 15 maggio di ciascun anno, e licenzierà la programmazione annuale di norma entro il 30 luglio di ciascun anno, dandone specifica comunicazione agli assegnatari e a coloro che non sono risultati assegnatari, con specifica motivazione. In caso di assenza di istanze, i termini di cui sopra sono da intendersi prorogabili.
12. E' consentito proporre modifiche alla programmazione approvata, ma quelle inferiori al 10% della programmazione mensile non avranno rilievo dal punto di vista della fatturazione.

Articolo 7: Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni

1. Il Servizio Sport o il soggetto affidatario della gestione, possono sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione d'uso. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
2. Il Servizio Sport ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle assegnazioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
   a. risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
   b. abbiano violato le norme del presente regolamento;
   c. abbiano violato le disposizioni integrative adottate dal Settore competente o contenute nell'atto di assegnazione;
   d. abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;
   e. non ci sia l'utilizzo dichiarato in sede di programmazione, il mancato utilizzo deve essere accertato dal servizio competente.

La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del presente comma e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.
In caso di concessione di gestione da parte di terzi, il gestore può procedere alla decadenza dalle assegnazioni in uso in base alle condizioni sopra riportate, il provvedimento dovrà essere avallato dal servizio competente.
3. Il Servizio Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi:
   a. Per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;

b. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
c. per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 8: Modalità di gestione degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi avviene o direttamente o attraverso rapporti concessori con terzi.
2. In virtù della L.R. Toscana 21/2015, i rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
   a. Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
   b. Durata della convenzione;
   c. Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
   d. Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
   e. Gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita)
   f. Applicazione e riscossione tariffe;
   g. Intestazione e pagamento utenze;
   h. Manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
   i. Norme sul personale in servizio, e indicazione di figure professionali specifiche laddove richiesto dalla natura dell'impianto;
   j. Garanzie e idonee coperture assicurative;
   k. Divieto di sub concessione per le attività principali della concessione;
   l. Oneri derivanti dall'applicazione del D.lgs 81/2008;
   m. Forme di controllo da parte del Comune di Marliana;
   n. Obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.

Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 9: Tipologia delle concessioni

1. Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:
   a. concessione in gestione ed uso;
   b. concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica;
   c. concessione in gestione di impianti con rilevanza economica;
   d. concessione di costruzione e gestione.

Articolo 10: Concessione in gestione ed uso

1. Si stabilisce un rapporto di concessione in gestione ed uso quando l'impianto viene affidato ad un soggetto utilizzatore, società o Associazione Sportiva, con le seguenti condizioni:
   a. è a carico del concessionario l'onere di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione minuta.
   b. In considerazione dell'accollo da parte del concessionario degli oneri previsti dalla precedente lett.a), gli importi dovuti dagli altri assegnatari per l'utilizzo degli spazi comunali, sono riscossi dal concessionario stesso.
   c. Spetta al Comune la programmazione dell'uso degli spazi, il pagamento delle utenze e delle assicurazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture;
2. I soggetti interessati alla concessione di gestione ed uso dovranno manifestare tale interesse contestualmente alla domanda di utilizzo degli spazi da presentarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione, secondo i termini previsti dall'art. 6.
3. Valutate le domande pervenute, il servizio Sport individua direttamente il titolare della

concessione di gestione ed uso per ciascun impianto nel caso ci sia un unico utilizzatore dell'impianto o un unico soggetto resosi disponibile;
In caso di pluralità di domande di gestione ed uso si affida la concessione in virtù dei seguenti criteri:

- Uso prevalente dell'impianto, intendendo per prevalente una percentuale almeno del 65% sull'uso complessivo;
- Radicamento sul territorio sede dell'impianto, inteso come uso dell'impianto nel quinquennio precedente;
- Valore della società dal punto di vista sportivo da intendersi come numero tesserati, numero dei fruitori dell'attività sportiva erogata dalla società;
- Valenza sociale del proponente (associazione e/o attività di supporto alle fasce deboli);

4. La durata della concessione in gestione ed uso corrisponde di norma a quella prevista per le assegnazioni degli spazi. Tuttavia può essere stabilita una durata maggiore, la quale però non può costituire un criterio di preferenza nelle assegnazioni annuali degli spazi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano di norma a impianti di piccola dimensione.
6. La concessione in gestione e uso può essere disposta anche per l'uso straordinario degli impianti (giornaliero o pluri-giornaliero) con modalità da stabilirsi nell'atto di concessione d'uso e gestione o apposito documento redatto per l'evento.

Articolo 11: Concessione in gestione di impianti senza rilevanza economica

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi senza rilevanza economica, è affidata, secondo procedure di evidenza pubblica, in via preferenziale a:

a. società ed associazioni sportive dilettantistiche,
b. enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
c. discipline sportive associate;
d. federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
e. associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;

In via residuale, la gestione degli impianti senza rilevanza economica può essere affidata a società professionistiche o società di gestione impianti.
2. A fronte della gestione dell'impianto il Comune di Marliana può erogare un contributo calcolato come differenza tra le spese di gestione e gli eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che dai eventuali servizi ausiliari (bar, pubblicità, merchandising , ecc..)
3. La scelta del concessionario si effettua secondo le procedure di selezione previste dalle normative vigenti in materia, il D.lgs. 50/2016 codice dei contratti, il successivo D.lgs. 36/2023, dalla Legge Regione Toscana 21/2015 e dal vigente regolamento dei contratti del Comune di Marliana.
4. La scelta dell'affidatario dovrà essere effettuata in virtù di criteri qualitativi ed economici, laddove ci sia un contributo posto a base d'asta. Nello specifico per la valutazione qualitativa dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri: esperienza nel settore, capacità gestionale, radicamento nel bacino di utenza dell'impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune. Per la valutazione economica l'eventuale offerta a ribasso sul contributo. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature.
5. La durata della concessione è di norma quinquennale (5 anni) ma può variare da un minimo di anni uno ad un massimo di anni 10 (5 più eventuale rinnovo di altri 5) in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell'impianto, dalle caratteristiche ed esigenze dell'impianto stesso (nel caso di prossima ristrutturazione), dalla proposta di migliorie/progetti di sviluppo;
6. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nel contratto di affidamento, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le

modalità e caratteristiche che sono contenute nell'allegato A) al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.
7. Il concessionario deve adempiere ogni prescrizione inerente l'accesso ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata di cui al punto 11.
8. Il concessionario è tenuto, secondo le modalità definite nel contratto di gestione e le eventuali indicazioni del Comune, a ricevere le domande di uso degli spazi, a istruire il piano di utilizzo e a comunicarlo al Comune per l'eventuale nulla-osta.
9. Al concessionario spetta:
a. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
b. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, nella percentuale eventualmente prevista dall'atto di concessione e con le modalità e di vincoli indicati dallo stesso;
c. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
d. l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione;
e. l'eventuale corrispettivo per la gestione come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario;
f. lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente;
g. l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune, per il quale il concessionario risulta custode.
10. Il concessionario può, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una riduzione del corrispettivo dovuto dal Comune nella misura indicata nell'atto di concessione ed eventualmente modificabile in virtù della redditività delle iniziative adottate.
11. Il concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.

Articolo 12: Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, è affidata a:
   a. società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;
   b. enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
   c. associazioni di discipline sportive associate;
   d. federazioni sportive nazionali e società loro affiliate;
   e. società professionistiche;
   f. società di gestione impianti.
2. La concessione in gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge, in linea con le modalità previste dal regolamento dei contratti e comporta la corresponsione di un canone al Comune. Per la scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:
   - esperienza nel settore,
   - capacità gestionale,
   - affidabilità economica,
   - qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati,
   - compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto,
   - organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune,
   - offerta a rialzo sul canone.

Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri

elencati con diverse pesature.
3. Per quanto riguarda la durata della concessione, diritti e obblighi del concessionario, si applicano i commi 5, 6, 7, 8 ,9 (ad eccezione della lett. e), 10 e 11 di cui all'art. 12.
4. Il concessionario organizza le attività con il solo vincolo del rispetto della destinazione, della funzionalità e del decoro dell'impianto, determinando di norma liberamente tariffe o prezzi di accesso, fatta eccezione per gli spazi e gli orari compresi nella percentuale di uso, eventualmente prevista dall'atto di concessione e definita dal Comune, per cui il concessionario opererà come previsto all'art. 11 commi 8 e 9.
5. Il concessionario è tenuto al versamento del canone individuato dall'Amministrazione, e determinato con le procedure di selezione, in virtù della concessione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune.

Articolo 13: Concessione di costruzione e gestione

1. La concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi, è di competenza dal servizio sport ed è affidata a:
   a. società ed associazioni sportive dilettantistiche;
   b. enti di promozione sportiva;
   c. associazioni di discipline sportive associate;
   d. federazioni sportive nazionali;
   e. società professionistiche;
   f. società di gestione impianti.

che dimostrino capacità operativa e organizzativa adeguata alle attività da realizzare e gestire.
2. La concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi, come meglio specificato nell'allegato B) al presente regolamento, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge ed è regolata dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il successivo D.lgs. 36/2023, e deve essere avviata con atto di Consiglio Comunale, se la durata della concessione è superiore a 10 anni (o quantomeno superi la durata della concessione residua quando il promotore è già gestore dell'impianto oggetto di progetto) o prevede interventi di riqualificazione rilevanti, se l'intervento non è previsto negli strumenti di programmazione dell'ente, o quando si abbina la riqualificazione al rilascio di una fideiussione ai sensi dell'art. 207 del Tuel.
3. Per la scelta dell'affidatario dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:
   a. progetto di massima che descriva le opere di sviluppo e miglioramento sull'impianto e contenga il piano di attività, entrambi in accordo con le esigenze di attuale utilizzo e di sviluppo dell'attività sportiva, comprensivo di tutti gli elementi utili a permettere la valutazione dell'investimento e dei costi di attivazione e gestione.
   b. apposito piano economico redatto sulla base dei dati gestionali, dei costi di investimento e delle attività potenzialmente reddituali che deve costituire elemento indispensabile per la scelta del contraente e in particolare per il calcolo della durata della concessione che dovrà essere commisurata all'investimento sostenuto dal concessionario, e dell'eventuale contributo (da erogarsi da parte del Comune) o Canone concessorio (da parte del concessionario).
4. Il bando per l'affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare/considerare tutti o parte dei criteri sotto elencati, anche con diverse pesature:
   a. Competenza professionale e valore sociale in campo sportivo da valutare in base a: esperienza nel settore, valore agonistico, qualificazione professionale e competenze dei Dirigenti e degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto ed organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
   b. Competenza organizzativa e affidabilità economica da valutare in base a: esperienza gestionale, innovazione imprenditoriale, stabilità economica, garanzie patrimoniali e finanziarie, capacità di indebitamento;
   c. Validità del progetto: il gestore può proporre migliorie rispetto al progetto di massima messo a bando nei limiti specificati dallo stesso;
   d. Migliore offerta rispetto alle condizioni economiche e di durata della concessione economica.

Articolo 14: Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario d'uso è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento:
   a. alla corretta utilizzazione dell'impianto;
   b. alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune di Marliana, attraverso il Servizio Sport e l'eventuale concessionario della gestione, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo da parte dei fruitori, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

Articolo 15: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature

1. Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale anche per gli impianti dati in concessione a terzi. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Marliana, approntando direttamente e con tempestività le misure necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità.
2. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, quest'ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino o ripristino della situazione precedente i lavori.
3. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; i contratti di gestione devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Articolo 16: Norme generali sugli apprestamenti di sicurezza-defibrillatori

1. Ai sensi della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 e del relativo regolamento di attuazione 22 giugno 2016, n. 38/R, i gestori degli impianti hanno l'obbligo di dotare gli stessi di defibrillatori semiautomatici esterni, nonchè di ottemperare a quanto indicato dalla legge e regolamento sopra richiamati.

Articolo 17: Risoluzione e revoca delle concessioni

1. Il Comune di Marliana, attraverso il Servizio Sport, dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
   a. i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a tre mesi;
   b. la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A) al presente regolamento e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e della conservazione degli immobili;
   c. i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
2. Il Comune di Marliana, attraverso il Servizio Sport, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e smi, quando:
   a. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
   b. per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
   c. per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
   d. per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Articolo 18: Divieto di sub concessione

1. E' fatto divieto di cedere il contratto e di sub concedere le attività principali oggetto della concessione o di modificarne le modalità di utilizzo dell'impianto concesso, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. E' data facoltà al concessionario di sub concedere attività minori connesse alla gestione dell'impianto sportivo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, la rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc. previa comunicazione all'Amministrazione comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione e il concessionario.

TITOLO IV - TARIFFE

Articolo 19: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento anticipato delle tariffe.
2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.
3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.

Articolo 20: Modalità di riscossione delle tariffe

1. Le tariffe dovute per lo svolgimento di attività sportiva libera, sono corrisposte via anticipata, al soggetto gestore o al Comune, quando si tratta di impianti gestiti direttamente dall'ente.
2. Per le tariffe dovute per l'occupazione di impianti sportivi vengono fatturate mensilmente, e devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla fatturazione.
3. E' facoltà dell'Amministrazione disporre il pagamento anticipato a titolo di acconto delle tariffe da parte degli utenti e degli assegnatari, nella misura del 20%.
4. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, sono esclusi da ogni successiva gestione e assegnazione degli impianti.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21: Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
   a. per le forme di concessione in gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti, all'art. 90 comma 25 della Legge n. 289 del 27.12.2002 e alla conseguente Legge 21 del 27 Febbraio 2015 della Regione Toscana riportante norme su "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi";
   b. per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge del 23.03.1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 90 Legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i;
   c. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
   d. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;

2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe e dai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Articolo 22: Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite.
2. Il presente regolamento entra in vigore nei tempi e nelle modalità indicate nello statuto comunale.